

## **La posta in gioco di Mafia Capitale. Nuove mafie e interpretazione del delitto di associazione mafiosa**

Elena Ciccarello  
Università di Torino

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Questioni interpretative e nuovi orientamenti – 2.1 Il paradigma “idealtipico” – 3. Mafia Capitale e la “lunga marcia” dell'art. 416 bis – 3.1 Una “piccola organizzazione” romana – 3.2 Una mafia che corrompe – 4. Il “paradigma organizzativo” e il “nuovo metodo collusivo-corruttivo” - 5. Conclusioni

### *1. Introduzione*

Il 2 dicembre 2014 la Procura della Repubblica di Roma ha rivelato l'esistenza di un nuovo gruppo criminale romano, denominato dagli inquirenti Mafia Capitale. L'indagine omonima che ne ha disposto la cattura è divenuta presto oggetto di un ampio dibattito pubblico per la decisione dei magistrati di qualificare come mafioso il gruppo autoctono, costituito in maggioranza da “colletti bianchi”.

Con questo contributo, prescindendo da questioni meramente tecnico-giuridiche che non mi competono, intendo analizzare l'inchiesta su Mafia Capitale come risposta a un “originale” fenomeno criminale e, a un tempo, come risultato di un preciso paradigma interpretativo. L'ipotesi di fondo è che l'azione della Procura romana sia espressione di un approccio ermeneutico e, più in generale, di un orientamento della magistratura e della dottrina che promuove – pur con sfumature e accenti diversi – un'interpretazione non tradizionale del delitto di associazione mafiosa, più disponibile a riconoscere il ricorso al metodo mafioso anche a gruppi distinti dalle mafie storiche, o da esse derivati. Un orientamento la cui emersione si inserisce nel più ampio dibattito sull'interpretazione dell'art. 416 bis, tornato recentemente a vivacizzarsi per le difficoltà incontrate dalla magistratura nell'interpretazione e adattamento della fattispecie alle cosiddette nuove mafie, ovvero organizzazioni criminali straniere, delocalizzate o autoctone che presentano indici di mafiosità talvolta distanti dai modelli storici di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra.

Il campo della qualificazione giuridica della mafia è attraversato da differenti “scuole di pensiero” tra magistrati che “sovente nascono sul cosa sia davvero la mafia, su cui si indaga” (Morosini 2012, p. 254). Ciò avviene sia perché l'interpretazione delle norme è influenzata da “precomprensioni” che rimandano alla cultura e sensibilità di ogni magistrato (Fiandaca 2001; Fiandaca e Musco 2010) sia perché alcune fattispecie, come il delitto di associazione mafiosa, concedono una particolare “delega all'interprete” proprio per consentirne l'adattamento a forme criminali variabili (Morosini 2010, p. 543). Coerentemente con questa lettura, parte della dottrina ha interpretato il recente sviluppo di indagini sulle nuove mafie come l'espansione di una diversa capacità di “riconoscere” i fenomeni da parte degli organi

di contrasto, piuttosto che come il risultato “di un’inedita avanzata ‘in trasferta’ delle organizzazioni criminali” (Visconti 2015a, p. 354)<sup>1</sup>.

In quest’ottica le prospettive e i metodi dell’azione repressiva consentendo di “vedere” le mafie prima ancora di contrastarle, contribuendo a modellare l’identità del fenomeno che tentano di catturare (Benigno 2015, Lupo 2007, Sciarrone 2011). Tali processi non negano comunque l’esistenza di fatto di fenomeni criminali, ma ne pongono piuttosto una questione di riconoscimento e qualificazione, storicamente e socialmente situata, che inevitabilmente incide sulla definizione dei loro stessi confini (Sciarrone 2009, 2014a; Santoro 2010, 2015).

L’attenzione verso le dinamiche di “costruzione della verità giudiziaria” (Marmo e Musella 2003) non deriva dal constatare che il campo giuridico, come altri saperi, è soggetto a mutamenti paradigmatici, quanto dal considerare le ricadute che il configurarsi di nuovi orientamenti ermeneutici può generare su ciò che pubblicamente e politicamente si intende per mafia. Gli sforzi giuridici e giudiziari di catturare il fenomeno criminale comportano infatti degli aggiustamenti nei modelli descrittivi della mafia anche in ambiti extra-giuridici (Puccio-Den 2015), orientando la percepibilità e il riconoscimento del fenomeno stesso e, in ultima analisi, indirizzando le politiche finalizzate a reprimerlo. Da questo punto di vista l’inchiesta Mafia Capitale, che propone un’interpretazione del reato di associazione mafiosa svincolata dai modelli regionalistici tradizionali, contiene una sfida interpretativa il cui valore trascende la portata del mero procedimento penale.

L’analisi proposta è condotta alla luce dei documenti giudiziari relativi all’indagine e dei materiali della Direzione nazionale antimafia, delle Commissioni ministeriali e della Commissione parlamentare antimafia che in anni recenti hanno affrontato il tema delle nuove mafie e dell’applicazione dell’art. 416 bis. Inizierò definendo la prospettiva interpretativa adottata dalla Procura di Roma e illustrando brevemente le questioni cui essa tenta di dare risposta. Passerò poi alla descrizione delle peculiarità del gruppo accusato di associazione mafiosa, guardando al modo in cui l’approccio degli inquirenti si è esercitato sul caso specifico. Mi soffermerò infine sugli aspetti che consentono di considerare l’inchiesta Mafia capitale la cartina di tornasole di un possibile processo di trasformazione nella definizione giuridica, giudiziaria e forse anche politica e sociale, di ciò che è mafia.

## 2. *Questioni interpretative e nuovi orientamenti*

L’approccio ermeneutico adottato dalla Procura della Repubblica di Roma nell’inchiesta Mafia Capitale si presenta come possibile risposta a due situazioni di *crisi* tra loro interconnesse. La prima, su un piano generale, riguarda l’instabilità interpretativa che ha colpito l’art. 416 bis da quando la sua applicazione ha dovuto confrontarsi con le nuove mafie. La seconda, sul piano locale, si sviluppa come frizione tra l’ormai diffusa consapevolezza della capacità delle mafie di espandersi e riprodursi in aree non tradizionali<sup>2</sup>, cui si unisce la provata presenza di gruppi criminali sul territorio laziale e romano (Brancaccio e Martone 2014), e le rappresentazioni ufficiali che, almeno fino al 2014, hanno dipinto la città di Roma come un territorio refrattario all’innesto o sviluppo di fenomeni mafiosi (Dna 2012; Dna 2014). Vediamole brevemente.

---

1 Il tema di una “precomprensione positiva” di forze dell’ordine e degli inquirenti, come condizione cognitiva e psicologica necessaria a riconoscere le presenze mafiose anche in aree non tradizionali, è stato recentemente tematizzato, tra gli altri, dal Sostituto procuratore di Milano Alessandra Dolci e della Presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi durante il convegno “Il processo di mafia trent’anni dopo”, organizzato il 14-15 ottobre 2016 presso la Corte di Cassazione.

2 Si tratta di una cognizione ormai diffusa nel dibattito pubblico e politico oltre che presso studiosi e giuristi. Tra gli studi dedicati al tema dalla Chiesa e Panzarasa 2012; Sciarrone 2009; Sciarrone 2014; Varese 2011.

La recente, intensa attività repressiva rivolta contro gruppi criminali “delocalizzati” o stranieri presenti nel centro e nord Italia ha sollevato un inedito problema di adattabilità della norma che punisce il delitto di associazione mafiosa, generando un clima di incertezza che ha minato la coerenza e stabilità interpretativo-applicativa raggiunta dalla fattispecie nel decennio passato (Apollonio 2016; Visconti 2015a).

Ne sono scaturite, nell’alveo delle prassi giurisprudenziali, posizioni diversificate e polarizzate attorno a due orientamenti prevalenti, nella realtà molto articolati, che possono essere icasticamente descritti come rivolti l’uno all’“essere”, l’altro al “fare” la mafia<sup>3</sup>. Il primo, da cui discende la nozione di “mafia silente” (mafia che non manifesta alcun ricorso alla violenza potenziale o fattuale), enfatizza la dimensione intra e inter-organizzativa dei gruppi criminali. Tale orientamento insiste, riferendosi in particolare alla ‘ndrangheta, sul valore dell’unitarietà delle cellule criminali con la “casa madre” e individua nel collegamento con la matrice storica una risorsa di potere sufficiente a dotare il gruppo criminale di forza intimidatrice, e dunque di mafiosità. Il secondo si concentra invece sull’“esteriorizzazione” del metodo mafioso, ritenendo necessaria l’espressione di tale forza. In questa direzione respinge la nozione di mafia silente come contraddittoria, poiché ritiene che una struttura organizzativa che non eserciti alcuna forma di potere nel proprio contesto di insediamento non sia “mafia in senso giuridicamente rilevante” (Visconti 2015a, p. 369). Distinto dai due poli è un terzo orientamento secondo il quale un gruppo criminale viene qualificato come mafioso se è diffusa la consapevolezza della sua capacità criminale. Tale posizione svincola l’applicazione dell’art. 416 bis dal riferimento stringente sia alla natura organizzativa sia al *modus operandi* del gruppo per concentrarsi piuttosto sui loro effetti, ovvero sul modo in cui l’associazione è percepita e riconosciuta dai non mafiosi (Cpa 2015b).

Di fronte alle discrepanze interpretative sono state avanzate anche richieste di modifica della fattispecie penale. Nel 2013 il tema è stato discusso in sede politica, dalla Commissione ministeriale istituita dal ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri e presieduta dal professore Giovanni Fiandaca.

La Commissione, pur riconoscendo la crisi interpretativa e applicativa della norma sul reato di associazione mafiosa, ha tuttavia deciso all’unanimità di “lasciare immutata la formulazione legislativa dell’associazione di stampo mafioso, confidando in una futura evoluzione giurisprudenziale in grado di fornire soluzioni via via più soddisfacenti” (Ministero della Giustizia 2014, p.2). Una decisione che, come rivelano le parole del Procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, anch’egli membro della Commissione, è stata assunta anche in considerazione delle inchieste in quel momento in corso a Roma (Cpa 2015a, p.49).

L’indagine Mafia Capitale viene dunque realizzata nel medesimo tempo in cui, in sede politica, si assegna al potere giudiziario il compito di risolvere l’*impasse* applicativa dell’art. 416 bis. Una concomitanza che, per quanto accidentale, ha verosimilmente contribuito ad assegnare all’inchiesta un rilievo particolare. Risultano coerenti con questa interpretazione alcune esternazioni sia dello stesso Procuratore Pignatone, che ha dichiarato: “Credo sia importante proprio per la Commissione [antimafia], più che per noi, l’esito di questa contestazione” (Cpa 2015a, p.50), sia della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, che ha sottolineato la “grande importanza” dell’inchiesta non solo come risposta repressiva rivolta ad uno specifico fenomeno criminale ma come “strumento” di portata più generale, “per l’individuazione di organizzazioni mafiose anche in altre parti del territorio, avendo individuato in maniera particolare ... l’applicazione del metodo mafioso, al di là delle sigle e dei territori” (*Ibidem*, p.4).

---

3 Sulle diverse posizioni della giurisprudenza e i tentativi di ricomporre in un quadro unitario si vedano, tra gli altri, Balsamo e Recchione, 2013; Sparagna 2015; Visconti 2015b.

Se ciò accade sul piano nazionale, sul piano locale l'inchiesta Mafia Capitale risponde a un preciso programma di attività inquirente, descritto come un "cambio di metodo" rispetto a "l'analisi tradizionale sulla presenza delle mafie nel Lazio" (Cpa 2014a, p.3). Non è superfluo qui ricordare che a Roma il tentativo più significativo di applicazione del delitto di associazione mafiosa nei confronti di un gruppo autoctono risale alla banda della Magliana, conclusosi dopo un complesso iter processuale, con la negazione dell'applicabilità dell'art. 416 bis all'organizzazione criminale per carenza di "fatti concreti e specifici" che ne provassero la forza di intimidazione (Cassazione 1999; Corte d'Appello di Roma 2000). Un orientamento che ha sostanzialmente accomunato le agenzie di contrasto romane fino ad anni recenti, negando l'esistenza sul territorio romano di fenomeni ritenuti "tipici di altre realtà territoriali" (Dna 2015, p. 829).

Il nuovo corso della Procura romana, avviato nel 2012, si contrappone a tale chiave di lettura denunciando "una vera e propria ritrosia, anche culturale, a riconoscere l'esistenza delle mafie nel nostro Paese" che avrebbe riguardato anche la Capitale (Pignatone e Prestipino 2015). A partire da un'analisi della complessità dell'area metropolitana romana, la Procura ha orientato le sue attività verso la ricerca di modelli criminali iscrivibili nella cornice dell'art. 416 bis, sebbene "nuovi" rispetto alle mafie tradizionali. Alcuni fattori hanno favorito la sperimentazione di questo programma, che riunisce in sé un'idea di mafia (e antimafia) e l'articolazione di un metodo investigativo. Da una parte l'opportunità di investire su Roma competenze professionali accumulate in precedenti attività repressive svolte a Palermo e Reggio Calabria<sup>4</sup>, e il prestigio pubblico derivato dai risultati giudiziari raggiunti. Dall'altra, la legittimazione prodotta da una recente, rinnovata, attenzione verso le presenze mafiose fuori dalle aree tradizionali, conseguenza delle numerose nuove indagini sui gruppi criminali insediati nel centro e nord Italia (Cpa 2014a).

In tale contesto, Mafia capitale si presenta solo come una tra le inchieste prodotte dall'adozione del "nuovo metodo" inquirente, eppure le sue caratteristiche specifiche, le conseguenze politiche che ne sono derivate e il clamore mediatico che l'hanno accompagnata hanno finito per farne la sineddoche del paradigma più ampio.

### *2.1 Il paradigma "idealtipico"*

L'orientamento espresso dalla Procura romana si caratterizza per un ritorno alle potenzialità della fattispecie astratta, ripulita dalla stratificazione di letture in gran parte condizionate dai modelli socio-criminali originari. Perciò è possibile definirlo come un paradigma "idealtipico", poiché si fonda su un modello teorico della mafia che prescinde dalle sue storiche manifestazioni. Secondo un approccio che per alcuni è "non etnocentrico" (Visconti 2015a, p. 354), per altri fornisce una fotografia di una mafia "soltanto giuridica" (Apollonio 2016, p. 139). La linea interpretativa è spiegata in questi termini dal Procuratore Pignatone:

Siamo andati all'articolo di legge. ... L'articolato legislativo non prevede né il controllo del territorio, né un numero infinito di affiliati, né una quotidiana e continua manifestazione di atti di violenza. ... L'essenza del reato di associazione mafiosa ... è il metodo mafioso, cioè la capacità di ricorrere alla violenza per creare assoggettamento, intimidazione, omertà [che viene riconosciuta] in un certo ambiente circostante, che non deve necessariamente essere geografico ... ma può essere sociale (Cpa 2014b, p.6).

---

4 La nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura di Giuseppe Pignatone a capo della Procura di Roma è stata accompagnata alla designazione, nello stesso anno, di Renato Cortese a capo della squadra mobile di Roma e di Stefano Russo a capo del raggruppamento operativo speciale (Ros) dei carabinieri di Roma. Un anno più tardi, nel 2013, Michele Prestipino è stato nominato procuratore aggiunto a Roma. Si tratta di soggetti che hanno condiviso prolungate esperienze d'indagine in passato.

Ne discende un reato di associazione mafiosa “deteritorializzato” e depurato dal riscontro degli indici di mafiosità individuati dalla giurisprudenza come la segretezza del vincolo, la struttura gerarchica, i legami di comparaggio o il controllo del territorio.

La Procura romana definisce le nuove mafie, distinguendole da quelle storiche, soprattutto in ragione di processi di “accumulazione del potere criminale che derivano spesso da ingredienti diversi da quelli utilizzati dalle mafie tradizionali”<sup>5</sup>. Laddove i gruppi tradizionali fondano il loro potere essenzialmente sul controllo di un determinato spazio geografico e sociale attraverso dinamiche di estorsione/protezione, le nuove mafie sono definite invece a partire da processi differenziati di conquista e mantenimento della forza intimidatrice, che in ogni caso non deve necessariamente esercitarsi su un territorio definito o seguire logiche monopolistiche.

Tale orientamento idealtipico prende comunque le distanze da un atteggiamento per certi versi “nuovista”<sup>6</sup>, che si concentra sui processi di trasformazione del fenomeno mafioso fino a suggerire la modifica alla fattispecie penale<sup>7</sup>. Recupera piuttosto una prospettiva di applicazione del delitto di associazione mafiosa che esiste sin dall’approvazione della norma, pur essendo rimasta per lo più residuale.

Sin dal 1982 una parte della dottrina ha interpretato l’ultimo comma della legge Rognoni-La Torre, che esplicitamente estende l’applicabilità dell’art. 416 bis “alla camorra e alle associazioni comunque localmente denominate”<sup>8</sup>, come espressione della volontà del legislatore di utilizzare lo strumento normativo non soltanto per reprimere le organizzazioni tradizionali trasferitesi al nord, ma più in generale i gruppi non meridionali che ricorrono al metodo mafioso (Turone 2015; Fiandaca 1985). I primi tentativi di applicazione della fattispecie per gruppi diversi dalle mafie storiche risalgono agli anni immediatamente successivi la sua introduzione nel codice penale. Nel 1984, per il caso della cosiddetta mafia dei casinò, ovvero un gruppo di soggetti di origine valdostana, accusati di aver gestito con metodo intimidatorio una serie di attività illecite connesse alla Casa da gioco di Saint Vincent (Tribunale di Torino 1987). Ancor prima, nel 1983, il delitto di associazione mafiosa fu contestato al presidente della giunta regionale della Liguria, Alberto Teardo, accusato di essere a capo di un gruppo di amministratori pubblici e “colletti bianchi” che imponeva il pagamento di tangenti per lottizzazioni e appalti in provincia di Savona (Tribunale di Savona 1985). Più recenti sono i casi della Mala del Brenta, di cui è stata giudiziariamente riconosciuta la mafiosità nel 1998, e del gruppo sardo guidato dall’ex segretaria della Cgil di Tortoli (Og) Maria Ausilia Piroddi, condannata definitivamente per associazione mafiosa con altri dieci soggetti nel 2009<sup>9</sup>.

Tra questi casi soltanto gli ultimi due si sono conclusi con condanne per mafia. Quelli in cui era più evidente il ricorso alla violenza anche efferata. Risulta difficile stabilire se tali esiti processuali siano stati la conseguenza della scarsa diffusione del metodo mafioso in gruppi criminali distinti dalle mafie storiche, o piuttosto della difficoltà di applicazione dello strumento normativo in ambiti non tradizionali. Sta di fatto che i casi citati, sebbene non

5 La definizione di nuove mafie come di una categoria residuale in cui è possibile ricomprendere tutto ciò che non è “mafia tradizionale” è stata formulata dal Procuratore aggiunto Michele Prestipino durante un colloquio avvenuto presso la Procura della Repubblica di Roma il 27 maggio 2016.

6 Utilizzo il termine “nuovista” nell’accezione proposta da Lupo, ovvero come atteggiamento che si preoccupa delle cose nuove e sottovaluta le vecchie anche per l’esigenza “pratica” di tenere alta la guardia dell’opinione pubblica. Cfr. Lupo 2007, p. 90.

7 Anche nelle scienze sociali sono emerse posizioni favorevoli a un intervento legislativo sulla fattispecie penale, vedi La Spina 2015.

8 Con il decreto legge 4/2010 l’ultimo comma del 416 bis è stato modificato con l’inserimento della ‘ndrangheta tra le organizzazioni citate nella fattispecie, mentre con la legge 125/2008 il titolo dell’articolo è stato modificato da “Associazione di tipo mafioso” ad “Associazioni di tipo mafioso anche straniera”.

9 Per una ricostruzione del primo e unico caso di condanne per associazione mafiosa di un gruppo autoctono sardo Ciccarello 2008 e Nebiolo 2008. Sulla mala del Brenta, tra gli altri, Zornetta 2010.

esaustivi, sono sufficienti a evidenziare la marginalità e la modesta efficacia con la quale l'art. 416 bis è stato sinora utilizzato fuori dalla tradizionale impostazione regionalistica.

### *3. Mafia Capitale e la “lunga marcia” dell'art. 416 bis*

Il pubblico ministero esplicita la sfida all'interpretazione tradizionale della norma sul delitto di associazione mafiosa contenuta nell'inchiesta Mafia Capitale a partire dalla premessa alla prima richiesta di carcerazione preventiva a carico degli indagati. Nel documento giudiziario le valutazioni circa l'adattabilità dell'art. 416 bis al caso specifico sono equiparate al “saggiare rigidità ed elasticità relative della fattispecie astratta”. Scrive il pubblico ministero:

Occorre verificare se la derivazione della fattispecie astratta da tali modelli socio-criminali ponga un'ipoteca tale da impedirne l'applicazione a organizzazioni storicamente operanti fuori dai territori di riferimento e connotate da indici criminali diversi da quelli fin qui individuati come propri di mafia, camorra e 'ndrangheta (Tribunale di Roma 2014, p. 26).

La sfida interpretativa è retoricamente presentata come un avanzamento nella “lunga marcia” di emancipazione del reato di associazione mafiosa dalla sua “matrice sociologica originaria”. Una sorta di “deviazione” dal modello classico.

Analizzare la struttura di potere illegale “originaria e originale” individuata dall'inchiesta è utile a comprendere in dettaglio in che modo il paradigma “idealtipico” si applica al caso specifico.

#### *3.1 Una “piccola organizzazione” romana*

Dal punto di vista strutturale, il gruppo Mafia Capitale si discosta dai modelli delle mafie tradizionali a partire da tre caratteristiche principali: non è omogeneo internamente; non ha struttura piramidale; non è inserito in confederazioni od organismi sovraordinati inter-organizzativi, come sono sovente i gruppi di Cosa nostra e 'ndrangheta anche in aree non tradizionali.

Mafia Capitale è una “piccola organizzazione” (Cpa 2015a, p. 18) che presenta una struttura “reticolare o a raggiera” (Tribunale di Roma 2014, p. 34). L'attività investigativa individua il network isolandolo all'interno di una rete di relazioni multilivello, non sempre penalmente significative, che coinvolge più di un centinaio di soggetti (Prefettura di Roma 2015). L'inchiesta, che produce l'arresto preventivo di 77 soggetti, tra i quali 33 accusati di favoreggiamento aggravato, indica 19 soggetti come possibili membri di un'associazione di stampo mafioso. Di essi sei hanno un profilo prettamente criminale, sette sono imprenditori (del mondo della cooperazione, della ristorazione o edili), tre sono pubblici ufficiali (figure di vertice di società municipalizzate e partecipate), due sono professionisti (contabili e ragionieri), uno ricopre una carica politica (consigliere prima nel comune di Roma Capitale poi della Regione Lazio). Il network di Mafia Capitale si presenta dunque, per un verso, immerso in un fitto reticolo di legami trasversali che lo connettono a soggetti e risorse esterne, per l'altro, eterogeneo e articolato internamente da rapporti di varia natura.

Dentro il network alcune figure godono di un maggiore potere decisionale. Gli inquirenti individuano il “capo” in Massimo Carminati, un pluripregiudicato, ex militante di spicco della formazione eversiva di destra Nuclei armati rivoluzionari (Nar) già in stretti rapporti d'affari con la banda della Magliana, e tre “organizzatori” nelle persone di Salvatore Buzzi, noto imprenditore del terzo settore, balzato agli onori delle cronache in passato per aver progettato, mentre era in carcere per omicidio, la creazione di cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di detenuti e persone socialmente svantaggiate; Fabrizio Franco Testa, esponente della destra sociale romana ed ex membro del Cda della società controllata

Enav-Finmeccanica; infine Riccardo Brugia, un pregiudicato per rapine anch'egli con un passato di militanza nei Nar. Dentro i confini di Mafia capitale tali membri occupano una posizione di intermediazione che connette il "capo" a diversi sottogruppi che non hanno rapporti diretti tra loro (in questo senso Mafia Capitale può essere descritta come un network di network)<sup>10</sup>.

I membri sono connessi tra loro da una trama di rapporti multilivello che è possibile interpretare come la sovrapposizione di almeno tre ordini di relazioni differenti (Mitchell 2001, p. 9). In primo luogo, i soggetti si relazionano secondo un ordine strutturale che ne consente l'individuazione in base alla diversa posizione all'interno del network (secondo la prospettiva degli investigatori, come "capo", "organizzatori" e "affiliati"). In secondo luogo, si dispongono reciprocamente all'interno di un orizzonte non strutturato di rapporti che li distingue, in termini di *stereotipi* sociali, sulla base della loro estrazione criminale, imprenditoriale, professionale o politico-amministrativa. Infine, su un piano di rapporti trasversale ai primi due, un ordine personale, i membri di Mafia Capitale hanno rapporti che derivano da esperienze e relazioni pregresse e prescindono dalla loro posizione all'interno del network o dal ruolo sociale ricoperto. Sul piano personale assumono particolare rilievo i legami tra soggetti (anche esterni al gruppo) che da una parte condividono un passato di militanza nelle fila della destra sociale ed eversiva, dall'altra prestano servizio nelle cooperative sociali indicate dall'indagine (tra gli accusati di mafia figurano diversi soci delle cooperative riconducibili a Buzzi). Gli stessi Carminati e Buzzi sono legati da un rapporto personale che deriva dalla comune esperienza carceraria e dall'essere Carminati, formalmente, socio lavoratore di una delle cooperative di Buzzi.

Dal punto di vista diacronico Mafia Capitale si forma per coaguli successivi, istituzionalizzando vincoli informali tra gli attori progressivamente coinvolti. Il nucleo iniziale è costituito dall'ex Nar e i suoi più stretti collaboratori, cui si aggiungono successivamente alcuni imprenditori con i quali egli istaura rapporti fiduciarî, seguendo una logica di ingaggio che tenta di mobilitare competenze e risorse secondo criteri di riduzione delle incertezze per il gruppo e massimizzazione dei risultati.

Questioni di opportunità e forse di vincoli dettati dall'attenzione degli organi di contrasto, che qui non ho modo di approfondire, portano il cuore "nero" di Mafia Capitale a stabilire rapporti di cooperazione con soggetti che si muovono nel mondo legale. La configurazione che ne deriva – è questa la caratteristica più rilevante sul piano strutturale – connette stabilmente un numero esiguo di attori di estrazione criminale a diversi colletti bianchi e imprenditori. I legami istaurati sono solidi ma capaci al contempo di ramificarsi, raggiungere risorse esterne e garantire coesione a una rete di soggetti che appartengono a circoli sociali distinti<sup>11</sup>.

Così Carminati spiega il suo rapporto con il mondo cooperativo di cui Buzzi è a capo:

cioè io diciamo sono come un polipo che sta attaccato qua... si sta ingrandendo perché c'ho fiducia... Un domani... ohh un domani a me me rubano i soldi da qua dentro dico: sai che c'è? Me ne vado, non ho capito un cazzo dalla vita (Tribunale di Roma 2014, p. 615).

Secondo gli inquirenti la natura mafiosa del network discende dalla consapevolezza e condivisione tra i suoi membri della forza di intimidazione associata alla figura di Carminati (Ivi p. 606). Dal punto di vista dell'analisi sociale, il comune denominatore tra gli attori appare costituito dalla persistenza di scopi illegittimi, interessi comuni e obblighi reciproci.

---

10 I magistrati parlano di ramo "criminale", "imprenditoriale", "della pubblica amministrazione" di Mafia capitale come articolazioni non "necessariamente comunicanti tra loro", cfr. Tribunale di Roma 2014, p. 281.

11 I rapporti tra gli attori di Mafia capitale presentano caratteristiche difficilmente riconducibili alla distinzione tra "legami deboli" e "legami forti" proposta da M. Granovetter 1973 e, con specifico riferimento alle organizzazioni mafiose, da Sciarrone 2006.

Ciò consente l'organizzazione del gruppo, la redistribuzione delle rendite e l'azione congiunta dei suoi appartenenti. In questo senso il modello di Mafia Capitale sembra parzialmente risolvere la dicotomia tra logica dell'appartenenza e logica degli affari dell'agire criminale (Sciarrone 2014), individuando nell'orientamento strumentale il fondamento – il collante – stesso del gruppo. Ne discende una particolare fluidità dei rapporti interni tra “affiliati” e una maggiore permeabilità del gruppo alle opportunità di accrescimento di volta in volta emergenti. Mafia Capitale ricorre a regole interne semplici, che si riducono quasi esclusivamente all'obbligo di riservatezza e obbedienza ai vertici (Tribunale di Roma 2014, p.474). Per il resto l'appartenenza non è suggellata da alcuna dimensione simbolico-rituale né assume i caratteri dell'esclusività, poiché anzi ad alcuni “affiliati” sono concessi ampi margini di libertà per svolgere attività lecite e illecite al di fuori dell'orizzonte organizzativo.

### 3.2 *Una mafia che corrompe*

Secondo i modelli tradizionali le mafie costruiscono la loro forza di intimidazione attraverso meccanismi di estorsione-protezione che si manifestano essenzialmente come forme di controllo del territorio. Dal punto di vista analitico, e talvolta diacronico, è possibile individuare due fasi evolutive: una prima in cui i gruppi fondano il loro potere con investimenti mirati sul piano della coercizione e del sistema relazionale, una seconda in cui gli stessi gruppi, ormai capaci di sfruttare il potere acquisito, possono instaurare più ampi rapporti collusivi con il mondo degli attori legali (Sciarrone 2006). Tale evoluzione non comporta in ogni caso l'accantonamento definitivo della forza d'intimidazione, che resta una risorsa indispensabile ad assicurare efficacia e continuità all'esercizio del potere mafioso, anche quando viene sostituita dalla reputazione di violenza (Pizzorno 1987; Massari 2015). Ebbene, secondo questo modello teorico al caso di Mafia Capitale manca il controllo del territorio. Anche se alcuni suoi membri esprimono comportamenti violenti e risultano episodicamente impegnati in dinamiche estorsive, il potere del gruppo si presenta sostanzialmente disancorato dal controllo in armi di un contesto geografico specifico. Secondo il pubblico ministero Mafia Capitale presenta in questo senso “uno stato di evoluzione avanzata” (Tribunale di Roma, p. 48) poiché, grazie al livello di capitale sociale e reputazionale raggiunto da alcuni suoi membri, può trascurare le attività predatorie e i metodi più violenti per investire le risorse di cui dispone nei circuiti del mercato lecito.

Il potere del gruppo deriva secondo i magistrati:

dalle sue origini criminali, dai legami storici con la banda della Magliana e con l'eversione nera, dall'aura di impunità che avvolge i protagonisti di quella vicenda storica, derivante dai forti e comprovati legami con apparati politici, istituzionali, con esponenti dei servizi segreti e delle forze dell'ordine” (*Ibidem*).

A ciò si sarebbe saldata in tempi recenti la compartecipazione di attori del mondo legale. Una sinergia che consente a pubblici ufficiali e imprenditori “affiliati” di disporre della “riserva di violenza” accumulata dai soggetti di estrazione criminale, e fornisce al nucleo violento del gruppo un nuovo efficace canale di collegamento con esponenti delle classi dirigenti.

A conferma della condivisione degli strumenti in dotazione all'organizzazione in alcune circostanze sono gli stessi “colletti bianchi” a sollecitare il ricorso all'intimidazione al fine di garantire gli interessi del network (Tribunale di Roma 2015, p. 303; Tribunale di Roma 2014, p. 94), in altre sono i titolari della forza di intimidazione a pianificare le strategie corruttive (Ivi p. 134).

Il potere di Mafia capitale, nella sua fase evoluta, si presenta dunque come l'intreccio di una



varietà di risorse economiche, coercitive e relazionali, accumulate attraverso percorsi differenziati e di cui solo una parte, seppure rilevante, deriva dalla componente criminale. In questa direzione se la peculiare struttura organizzativa trasferisce al gruppo caratterizzazioni fino a oggi osservate prevalentemente all'interno dell'"area grigia", ovvero la geometria variabile delle relazioni, il policentrismo e la prevalenza di logiche strumentali (Sciarrone 2006; Sciarrone 2011), la prevalenza di attori formalmente appartenenti al mondo legale ha l'effetto di assegnare ai suoi membri competenze più di tipo relazionale che violento.

Certamente la componente criminale di Mafia Capitale dispone di una carica intimidatoria particolarmente robusta per via della carriera criminale di Carminati, eppure più che l'uso professionale della violenza è soprattutto la capacità di scambio con esponenti delle classi dirigenti che favorisce l'accesso del gruppo all'arena delle decisioni e dei contratti pubblici. L'ex Nar è al centro di una fitta trama di rapporti trasversali che lo mette in contatto con diverse figure apicali della criminalità organizzata romana e delle classi dirigenti (Tribunale di Roma 2014, p. 66), mentre altri pubblici ufficiali che partecipano a Mafia Capitale sono legati a soggetti che occupano posizioni di governo in alcuni apparati amministrativi cittadini<sup>12</sup>. Il gruppo dispone inoltre delle risorse economiche, relazionali e reputazionali accumulate dal suo principale soggetto imprenditoriale, Salvatore Buzzi, fondatore e presidente della Cooperativa 29 giugno, la struttura romana più rilevante all'interno della Lega nazionale delle Cooperative<sup>13</sup>.

Sulla base delle risorse e competenze a disposizione, l'esercizio del potere di Mafia Capitale viene selettivamente indirizzato ad alcuni mercati, individuati in base a opportunità e vincoli contingenti, in un regime di concorrenza/convivenza con altri poteri legali e illegali. Ma se il successo del gruppo è connesso, secondo la rappresentazione che ne fornisce lo stesso Carminati, alla capacità di offrire agli esponenti del "mondo di sopra" servizi informali o illegali<sup>14</sup>, è soprattutto attraverso dinamiche corruttive che Mafia Capitale riesce ad aggiudicarsi l'allocazione favorevole di fondi pubblici in alcuni settori d'attività specifici, come la gestione dei campi nomadi, delle strutture riservate ai migranti, la raccolta rifiuti e la manutenzione del verde pubblico. Dunque, in ultima analisi, la configurazione organizzativa di Mafia Capitale si traduce in un *modus operandi* che connette pratiche intimidatorie e dinamiche corruttive, ma indubbiamente privilegia queste ultime.

Sulla qualificazione giuridica di tale eterogeneità strutturale e operativa si concentra gran parte della sfida interpretativa contenuta dall'inchiesta.

#### 4. Il "paradigma organizzativo" e il "nuovo metodo collusivo-corruttivo"

Dopo l'analisi del caso specifico, confrontare la linea della Procura di Roma con altri orientamenti ermeneutici consente di precisarne alcuni aspetti e collocarlo in un più ampio orizzonte di riflessioni sull'adattabilità del reato di associazione mafiosa. In questa

---

12 Ciò avviene in particolare in seguito all'elezione a sindaco di Roma, nel 2012, di Gianni Alemanno, anch'egli formatosi negli ambienti della destra sociale e indagato nell'inchiesta Mafia capitale per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Durante la sua sindacatura un'altra inchiesta (nota come "Parentopoli") ha rivelato un sistema di assunzioni irregolari che avrebbe consentito l'ingresso nelle aziende municipalizzate del Comune di centinaia di persone vicine alla Giunta. Per questa indagine, tra gli altri, è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio l'amministratore delegato della partecipata comunale Ama, Franco Panzironi, oggi accusato di essere "affiliato" a Mafia Capitale.

13 Al momento dell'arresto per l'inchiesta Mafia capitale erano 14 le imprese/cooperative riconducibili a Buzzi. Cfr. Prefettura di Roma 2015, pp. 663-41 e L. Abbate, M. Lillo 2015.

14 Secondo le dichiarazioni di Carminati il suo gruppo è specializzato in servizi di protezione: "ci stanno... come si dice... i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo... anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno... questa è la cosa... e tutto si mischia", Tribunale di Roma 2014, p. 54.

prospettiva due questioni assumono particolare rilievo: i rapporti tra gruppi criminali e attori legali e il nesso tra agire mafioso e dinamiche corruttive. Procediamo nell'ordine.

La tendenza delle mafie ad allacciare rapporti con attori legali non ha alcun carattere di eccezionalità. Le relazioni tra mafiosi e colletti bianchi emergono sul lungo periodo piuttosto come “una sorta di ‘costanti’ strutturali al di là delle contingenze” (Fiandaca 2010, p. 208). Ciò nonostante la questione delle collusioni – e della “creatività giurisprudenziale” (Morosini 2010, p. 544) necessaria a colpirne gli incerti confini – è materia che non ha mai smesso di animare il dibattito tra esperti a vari livelli (Visconti 2010). Sul piano giudiziario, dopo l'introduzione dell'art. 416 bis, il problema delle “relazioni esterne” delle mafie e soprattutto la necessità di distinguere tra partecipi e fiancheggiatori hanno sollevato una serie di questioni che ancora oggi sono al centro di dialettiche piuttosto vivaci. Nella maggioranza dei casi la discussione ha riguardato la capacità costitutiva delle mafie di fare rete e dunque l'ammissibilità, le forme e l'ampiezza delle responsabilità penali di eventuali fiancheggiatori. Rispetto a tale dibattito l'inchiesta Mafia Capitale sposta il baricentro della contestazione dallo spazio delle contiguità a quello della partecipazione. La questione non riguarda più solo la possibilità di tenere insieme *establishment* borghese e braccio armato, ma la plausibilità di considerarli un tutt'uno.

Una parte della ricerca scientifica si è occupata negli ultimi anni di approfondire il processo di collaborazione/integrazione tra soggetti criminali diversi, allo scopo di verificare “l'esportabilità” del metodo mafioso fuori dai suoi confini “territoriali ma anche *identitari*” (Dino e Pepino 2008, p.8). La possibilità, in particolare, di *partnership* tra soggetti non omogenei ha spinto alcuni autori a proporre la sostituzione della formula “crimine organizzato” con il concetto di “network criminale” (Gounev e Ruggiero 2012). La prospettiva adottata da questi studi intercetta dinamiche di compenetrazione simili a quelle individuate dalla Procura di Roma, giungendo però a conclusioni diametralmente opposte.

Dove l'indagine romana va alla ricerca di meccanismi di coagulo tra attori eterogenei all'interno di un perimetro organizzativo, questi studi insistono invece sulla natura aperta e *liquida* del crimine organizzato e della criminalità economica, suggerendo di non trattarle come entità del tutto separate e autoreferenziali, bensì di “passare dall'ottica della singola organizzazione a quella del sistema di reti” (Dino 2008, p. 218). Con ciò tentando, in ultima analisi, di verificare l'assimilazione del metodo mafioso all'interno del più vasto ambito della “criminalità dei potenti” (Ruggiero 1996; Ruggiero 1999).

Sul punto, più affine alla prospettiva dell'inchiesta è invece la posizione espressa dalla Direzione nazionale antimafia e in particolare del Procuratore Franco Roberti.

Nel settembre 2015 il Procuratore nazionale, audito dalla Commissione parlamentare antimafia, ha sostenuto che nell'esegesi giudiziaria dei rapporti tra mafiosi e attori legali il “paradigma organizzativo” sta progressivamente sostituendo il “paradigma causale”. Una sostituzione su cui non tutta la dottrina concorda, in alcuni casi proponendo modelli di incriminazione alternativi come il “paradigma del contratto di protezione” (Fiandaca 2010, p. 209), ma che qui interessa rilevare perché testimonia una maggiore disponibilità a integrare il ruolo dei colletti bianchi all'interno dei confini associativi. È quanto emerge dalle parole di Roberti:

Forse una volta si pensava di poter ricorrere al concorso esterno quando non si immaginava che un soggetto apparentemente esterno alle organizzazioni mafiose potesse esserne, in realtà, organico. [...] Quando si trattava di un politico, di un imprenditore, di un uomo delle istituzioni, riusciva difficile accettarlo. [...] Nel paradigma organizzativo delle organizzazioni mafiose attuali, in cui c'è la necessità di una molteplicità di soggetti e di competenze sempre più estese e sempre più articolate, quello che prima non sembrava accettabile oggi può essere ritenuto accettabile come partecipazione organica (Cpa 2015b, p. 78).

La seconda questione riguarda il rapporto tra metodo mafioso e “metodo corruttivo”. Tema di cui poco si è discusso e scritto fino ad anni recenti, quando è cresciuto per effetto di una rinnovata attenzione politico-mediatica al fenomeno della corruzione pubblica e di una tendenza nelle attuali rappresentazioni ufficiali a enfatizzare le pratiche corruttive dei gruppi mafiosi, in special modo di quelli insediati in aree non tradizionali del Paese<sup>15</sup>.

Anche in Mafia capitale i magistrati si concentrano sui nessi operativi e funzionali tra metodo mafioso e metodo corruttivo. Nella documentazione dell’inchiesta resta però implicita la chiave di lettura più originale circa la continuità tra le due pratiche, evidenziata in altra sede dai magistrati inquirenti (Cpa 2015a; Pignatone e Prestipino 2015) nonché circoscritta e puntualizzata dalla Corte di Cassazione in due sentenze emesse nei procedimenti *de libertate* relativi all’inchiesta. L’intuizione, in verità ampiamente sviluppata dalla letteratura scientifica (della Porta e Vannucci 2007; Vannucci 2001), riguarda la possibilità che le prassi corruttive rappresentino esse stesse uno strumento di regolazione mafiosa laddove condizionino le scelte e la capacità di stare sul mercato degli operatori economici che, intenzionalmente o meno, non si inseriscono nei meccanismi della *governance* mafiosa.

I giudici di Cassazione affermano il principio di diritto secondo cui l’intimidazione può essere “diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti” (Cassazione 2015a, p. 48). Ferma restando “una riserva di violenza nel patrimonio associativo”, la forza intimidatrice può essere acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che sfrutta le contiguità e, attraverso “una sistematica attività corruttiva”, riesce a condizionare la destinazione delle risorse pubbliche.

L’individuazione di una “prassi criminale fondata sul connubio tra la leva intimidatoria a base violenta e quella corruttivo-collusiva” (Visconti 2015b, p.4) rappresenta un approccio ermeneutico inedito rispetto alla definizione di un rapporto strumentale tra le due modalità d’azione. La Direzione nazionale antimafia ne estende ulteriormente la portata. Dopo aver definito nel 2015 la corruzione come “fattore strategico e strumentale dell’espansione mafiosa” (Dna 2015, p. 291), nel 2016 la Dna afferma l’esistenza di un nuovo “metodo corruttivo-collusivo” delle prassi criminali in grado di sostituirsi al “metodo mafioso classico” (Dna 2016, p. 264).

“Ciò che rileva e merita autonoma attenzione (e sanzione)”, si legge nell’ultima relazione, è “l’utilizzazione, da parte degli associati, del metodo corruttivo-collusivo, in alternativa a quello fondato sulla intimidazione” (*Ibidem*). Tale impostazione sollecita un intervento di modifica del dettato dell’art. 416 bis con l’introduzione del “metodo corruttivo-collusivo” tra le aggravanti previste dal settimo comma. “L’intervento del legislatore – conclude la relazione – comminerebbe, finalmente, una specifica sanzione penale nei confronti di coloro che stanno aprendo nuove frontiere ai sistemi criminali e mafiosi” (Ivi, p. 270).

## 5. Conclusioni

Con questo contributo ho analizzato l’inchiesta Mafia capitale come risultato di un paradigma giudiziario “idealtipico” applicato a un fenomeno criminale con caratteristiche peculiari e per certi versi inedite.

---

15 Valgano per tutte le parole utilizzate dal capo della Direzione Investigativa Antimafia Nunzio Antonio Ferla: “La lettura attuale dei fenomeni dimostra come sempre più le mafie tradizionali privilegino la corruzione alla violenza, rinunciando al “controllo militare” del territorio e scegliendo, invece, una strategia di sommersione, evitando, così, di avere l’attenzione dei media, della magistratura, dell’opinione pubblica e così via” (Dia 2015, p. 2-3)

Come ho avuto modo di illustrare, l'indagine si inserisce nel solco di un dibattito sul delitto di associazione mafiosa che, pur delegato alla giurisprudenza, potrebbe fare registrare importanti ricadute anche in ambito extra-giuridico. L'approccio ermeneutico proposto dalla Procura di Roma, che ha trovato la sua espressione più originale nell'indagine Mafia Capitale, suggerisce una definizione di organizzazione mafiosa alleggerita dei retaggi che derivano dalla sua origine storico-geografica, come di una specifica struttura di potere illegale. Il paradigma "idealtipico", ripartendo dal dettato della norma, ribadisce che un'organizzazione mafiosa: a) può costruire il suo potere intimidatorio a partire da una varietà di risorse differenti, che non necessariamente prevedono il controllo del territorio; b) non deve necessariamente coinvolgere attori omogenei, ma può anzi beneficiare della partecipazione al gruppo di soggetti con profili anche assai distinti; c) non deve articolarsi necessariamente in una struttura organizzativa verticistica, chiusa e identitaria, poiché la coesione interna può seguire una trama di interessi e vincoli reciproci che si intersecano secondo una logica strumentale; d) può adoperare una continuità di prassi che oscillano tra metodo intimidatorio e corruttivo, modulandone l'esercizio in relazione al contesto, agli interlocutori e alle circostanze.

Spetterà ovviamente ai giudici stabilire se il caso di Mafia capitale rientra nella fattispecie prevista dall'art. 416 bis del codice penale. Resta inteso però che, per tutte le ragioni che abbiamo qui cercato di esporre, l'esito della contestazione costituirà la cartina di tornasole per questioni di lotta alla mafia ben più estese e complesse. Queste, e non le posizioni dei singoli imputati, costituiscono la posta in gioco più alta del processo.

#### Fonti

- Commissione parlamentare antimafia (2014a), *Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone*, Seduta n. 17, 12 febbraio, Roma.
- Commissione parlamentare antimafia (2014b), *Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone*, Seduta n. 70, 11 dicembre, Roma.
- Commissione parlamentare antimafia (2015a), *Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone*, Seduta n. 100, 1 luglio, Roma.
- Commissione parlamentare antimafia (2015b), *Audizione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti*, Seduta n. 111, 16 settembre, Roma.
- Corte di Cassazione (1999), *Sentenza Angelotti e altri*, 24/25 marzo.
- Corte di Cassazione (2015), *Sentenza Mogliani e altri*, 10 aprile.
- Direzione investigativa antimafia (2015), *Conferenza di fine anno del direttore della Dia*, Ministero dell'Interno, Roma, 15 dicembre
- Direzione nazionale antimafia (2012), *Relazione annuale (periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012)*, Roma.
- Direzione nazionale antimafia (2014), *Relazione annuale ( periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013)*, Roma.
- Direzione nazionale antimafia (2015), *Relazione annuale ( periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014)*, Roma.
- Direzione nazionale antimafia(2016), *Relazione annuale ( periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015)*, Roma.
- Ministero della Giustizia (2014), *Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, pubblicata su *Diritto Penale Contemporaneo* (web), 12 febbraio.
- Prefettura di Roma (2015), *Relazione sugli esiti dell'accesso presso Roma capitale*, 3 novembre.
- Tribunale di Roma (2000), *Sentenza d'Appello Angelotti e altri*, 6 ottobre.
- Tribunale di Roma (2014), *Ordinanza nei confronti di Massimo Carminati e altri (Mondo di mezzo)*, 28 novembre.
- Tribunale di Roma (2015), *Ordinanza nei confronti di Gerardo Addeo e altri (Mafia capitale)*, 29 maggio.
- Tribunale di Savona (1985), *Sentenza nei confronti di Alberto Teardo e altri*, 8 agosto.
- Tribunale di Torino (1987), *Sentenza/Ordinanza nei confronti di Andrione Mario e altri*, 19 maggio.

## Bibliografia

- Abbate, L., Lillo, M. (2015), *I re di Roma. Destra e sinistra agli ordini di Mafia capitale*, Milano: Chiarelettere
- Apollonio, A. (2016), Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia capitale”. Tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica, in *Cassazione penale*, 1, 125-47.
- Balsamo, A., Recchione, S. (2013), Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto, in *Diritto Penale Contemporaneo* (web), 18 ottobre.
- Benigno, F. (2015), *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878*, Torino: Einaudi.
- Brancaccio, L., Martone, V. (2014), *L'espansione in un'area contigua. Le mafie nel basso Lazio*, in Sciarone (2014a), 87-131
- Ciccarello, E. (2008), Dossier Sardegna. Una criminalità in bilico tra passato e futuro, in *Narcomafie*, 7-8, 24-35
- dalla Chiesa, N., Panzarasa, M. (2012), *Buccinasco. La 'ndrangheta al Nord*, Torino: Einaudi.
- dalla Chiesa, N. (2016), *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Torino: Edizioni Gruppo Abele.
- della Porta, D., Vannucci, A. (2007), *Mani impunte. Vecchia e nuova corruzione in Italia*, Roma-Bari: Laterza
- Dino, A. (2008), *Il metodo mafioso e le sue declinazioni*, in Dino e Pepino (a cura di) *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Milano: Franco Angeli, 209-44.
- Dino, A., Pepino, L. (2008), *Introduzione*, in Dino e Pepino (a cura di) *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Milano: Franco Angeli.
- Dino, A., a cura di, (2009), *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*, Milano-Udine: Mimesis.
- Fiandaca, G. (1985), L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, in *Il Foro Italiano*, 108(10), 301-11.
- Fiandaca, G. (2001), Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 44(2), 353-76.
- Fiandaca, G. (2010), *Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale*, in Fiandaca e Visconti (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino: Giappichelli, 203-11.
- Fiandaca, G., Musco, E. (2010), *Diritto penale. Parte generale*, Bologna: Zanichelli
- Gounev, P., Ruggiero V., a cura di, (2012), *Corruption and organized crime in Europe. Illegal partnership*, Oxford: Routledge.
- Granovetter, M. (1973), The Strength of Weak Ties, in *American Journal of Sociology*, 78, 1360-80
- La Spina, A. (2015), *Riconoscere le organizzazioni mafiose oggi: neo-formazione, trasformazione, espansione e repressione in prospettiva comparata*, in M. Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, Bologna: Il Mulino, 95-122.
- Lupo, S. (2007), *Che cos'è la mafia. Sciascia e Andreotti, l'antimafia e la politica*, Roma: Donzelli.
- Marmo, M., Musella, L., a cura di, (2003), *La costruzione della verità giudiziaria*, Napoli: Clippress.
- Massari, M. (2015), *Per una fenomenologia della violenza mafiosa*, in M. Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, Bologna: Il Mulino, 221-37.
- Mitchell, J.C. (2001), *Reti, norme e istituzioni*, in F. Piselli (a cura di) *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, Roma: Donzelli, 3-25.
- Morosini, P. (2010), *La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata*, in Fiandaca e Visconti (a cura di) *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino: Giappichelli, 533-55.
- Morosini, P. (2012), *Le mafie, le leggi, i giudici*, in Ciconte, Forgione, Sales (a cura di) *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, I, Soveria Mannelli: Rubbettino, 243-79.
- Nebiolo, M. (2008), Maria Ausilia Piroddi, il capomafia che non ti aspetti, in *Narcomafie*, 7-8, 41-3.
- Pepino, L. (2005), *Andreotti, la mafia, i processi. Analisi e materiali giudiziari*, Torino: Ega.
- Pignatone, G., M. Prestipino (2015), *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, in Ciconte, Forgione, Sales (a cura di) *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, I, Soveria Mannelli: Rubbettino, 95-130.
- Pizzorno, A. (1998), *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Roma-Bari: Laterza.
- Pizzorno, A., (1987) I mafiosi come classe media violenta, in *Polis*, 1, 195-204.

- Puccio-Den, D. (2015), *La costruzione giuridica della prova di mafia, o la storia di un teorema*, in M. Santoro, (a cura di) *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, Bologna: Il Mulino, 73-94.
- Ruggiero, V. (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Ruggiero, V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Santoro M. (2010), Effetto mafia, in *Polis*, 3, 441-56.
- Santoro M. (2015,) *Introduzione a Santoro (a cura di) Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, Bologna: Il Mulino, 7-34.
- Sciarrone R. (2006), Mafia e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso, in *Stato e mercato*, 3, 369-401.
- Sciarrone, R. (2009), *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma: Donzelli.
- Sciarrone, R. (2011), *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Fondazione Res, Roma: Donzelli, 3-48.
- Sciarrone, R., a cura di, (2014a), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Roma: Donzelli.
- Sciarrone, R. (2014b) , *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in Sciarrone (2014a), 5-38.
- Sciarrone, R. (2015), La linea della palma e i confini mobili della legalità, in *Parolechiave*, 54, 137-51.
- Sparagna, R.M. (2015), Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in *Diritto Penale Contemporaneo* (web), 10 novembre.
- Turone, G. (2015), *Il delitto di associazione mafiosa. Terza edizione aggiornata*, Milano: Giuffrè editore.
- Varese, F. (2011), *Mafie in movimento*, Torino: Einaudi.
- Vannucci, A. (2001), Istituzioni, costi di transazione e organizzazioni mafiose, in *Polis*, 3, 363-84.
- Vannucci, A. (2015), *Imperfette simbiosi. Protezione, corruzione, estorsione tra mafia e politica*, in Santoro (a cura di) *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, Bologna: Il Mulino, 125-76.
- Visconti, C. (2010), *Sui modelli di incriminazione della contiguità alle organizzazioni criminali nel panorama europeo: appunti per un'auspicabile (ma improbabile) riforma "possibile"*, in Fiandaca e Visconti (a cura di), *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino: Giappichelli, 189-202.
- Visconti, C. (2015a), Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416 bis?, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, 353-81.
- Visconti, C. (2015b), A Roma una mafia c'è. E si vede..., in *Diritto Penale Contemporaneo* (web), 15 giugno.
- Visconti, C. (2015c), I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così, in *Diritto Penale Contemporaneo* (web), 5 ottobre.
- Wellmann, B. (2001), *Analisi strutturale: un paradigma alternativo*, in F. Piselli (a cura di) *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, Roma: Donzelli, 27-49.
- Zornetta, M. (2010), *La resa. Ascesa, declino e "pentimento" di Felice Maniero*, Milano: Baldini e Castoldi Dalai.